



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 29 7 DEL 01.02.2019

Oggetto: Sentenza n. 445 del 30/01/2018 afferente il contenzioso R G n. 15252/2015 tra Consorzio di Bonifica 9 Catania c/ Unipol Sai e Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. + VAMS Ingegneria s.r.l. (escussione polizza errore progettuale) – Determinazioni.

L'anno duemiladiciannove il giorno UNO del mese di FEBBRAIO presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e successivo D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la delibera n. 23 del 18.12.2018 con quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "periodo transitorio" già istituito con la sopracitata delibera n. 8 del 30.10.2017;

PREMESSO che l'intestato Consorzio, in base alla convenzione Rep. 1843/1992 e con la nota prot. 407/2002, ha incaricato VAMS Ingegneria s.r.l. di rielaborare alcuni progetti e tra questi quello relativo ai "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del canale Cavazzini IV stralcio – 1° lotto";

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del D.Lvo 163/2006, il progettista incaricato presentava apposita polizza di responsabilità civile professionale n. 2351/65/49572673, relativa ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

CONSIDERATO che sono emersi errori di progettualità per i quali il Consorzio ha avviato apposito procedimento di contestazione di addebito per errore progettuale nei confronti della richiamata società VAMS Ingegnerie s.r.l., con sede a Roma, segnalando quanto accaduto con nota prot. 124/2012, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

VISTA la nota prot. 436/2013, con la quale il Consorzio ha richiesto l'escussione della polizza n. 2351/65/49572673 rilasciata dalle compagnie assicuratrici UGF divisione Unipol (oggi Unipol Sai) anche nella qualità di delegataria Reale Mutua Assicurazioni e UGF divisione Aurora, in coassicurazione a garanzia degli obblighi derivanti dalla progettazione delle opere di che trattasi;

PRESO ATTO dell'inottemperanza delle compagnie assicuratrici interessate e del reiterato inadempimento delle stesse, l'Ente ha ritenuto opportuno dare mandato all'avv. Filippo Maugeri, attraverso la delibera n. 28 dell'1/04/2015, di proporre ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, presentato in data 14/05/2015;

CONSIDERATO che in base al ricorso di cui sopra il Consorzio, otteneva dall'adito Tribunale, il decreto di ingiunzione per la liquidazione, da parte delle compagnie assicuratrici sopra richiamate, che, nonostante si fossero opposte, sono state condannate con provvedimento immediatamente esecutivo, al pagamento della complessiva somma di € 779.412,76;

VISTO l'atto di citazione in opposizione del 07/10/2015, con la quale le compagnie assicuratrici citate proponevano opposizione avverso il D. I. n. 2390/2015, facendo valere la carenza di legittimazione da parte del Consorzio stante la natura di polizza assicurativa escludendo che detta copertura avesse funzione fidejussoria;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 445/2018, il Giudice adito, nell'accogliere i motivi della opposizione al D.I. n. 2390/2015, ha escluso la natura fidejussoria della polizza assicurativa e ha deciso, la soccombenza dell'intestato Ente;

PRESO ATTO della nota prot. 2386 del 13/02/2018 con la quale l'avv. Filippo Maugeri comunicava l'esito del giudizio sopra richiamato e sottolineava l'erroneità in merito alla decisione del Giudice di prime cure, che ha dato una interpretazione restrittiva dell'art. 111 del codice degli appalti e dell'art. 296 del D.P.R. 207/2010 – Reg. Att. Del Cod. degli Appalti, in base ai quali il diritto della stazione appaltante di richiedere il pagamento del danno prodotto dal progettista, si riduce al solo fine di consentire una mera segnalazione all'I.V.A.S.S.. Conseguentemente il Giudice ha escluso l'ammissibilità della domanda azionata dal Consorzio nei confronti della Compagnia Assicuratrice, rigettando le relative pretese, non tenendo conto che il medesimo, autorizzando la chiamata di terzo nel corso del giudizio, aveva esteso la domanda nei confronti anche della VAMS Ingegneria s.r.l., legittimo contraddittore in giudizio;

RITENUTE fondate le motivazioni fornite dall'avv. Filippo Maugeri con la nota sopra richiamata e in minima parte riportate al punto precedente, che costituiscono il presupposto per intraprendere un nuovo giudizio avverso la VAMS Ingegnerie s.r.l.;

CONSIDERATO che la pronuncia in oggetto si ferma a questioni di mero rito e non entra nel merito delle questioni giuridiche delle parti, e che lo stesso Giudice conferma il diritto del Consorzio a ... "proporre in un altro autonomo giudizio la domanda di condanna al risarcimento dei lamentati danni nei confronti della...." ;

VISTA la nota prot. 4676 del 16/03/2018 con la quale l'avv. Filippo Maugeri ha comunicato la propria disponibilità a proseguire il rapporto di collaborazione professionale con questo Consorzio, al fine di prestare assistenza giudiziale per la pratica di cui all'oggetto;

VISTO il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la nota prot. n. 125 del 04/01/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O.I, assunta al prot. dell'Ente al n. 48/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 30.04.2019;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

DI NOMINARE e dare ampio mandato, per i motivi indicati in premessa, l'avv. Filippo Maugeri, al fine di rappresentare e difendere l'intestato Ente nel ricorso che sarà promosso innanzi al Tribunale Civile di Catania, avverso la VAMS Ingegneria s.r.l. in merito alle motivazioni afferenti la escussione della polizza così come esposto in premessa, eleggendo a tal fine, domicilio presso il medesimo studio legale sito in Catania, via F. Crispi, 247.

DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Amministrativa di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Fabio Bizzini)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA DELIBERA E' PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE
WWW.CONSORZIOBONIFICAPCI.IT SEZ. ALBO PRETORIO
DAL 06.02.2019 AL
CATANIA LI'